

Spett.le  
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA  
c.a. **Prof. Paolo Costa** (Presidente)  
c.a. **Ing. Nicola Torricella** (R.U.P.)

Catania, 30 settembre 2011

**Oggetto: procedura di gara per "lavori costruzione darsena nord e marginamento sud presso il terminal autostrade del mare e piattaforma logistica Fusina" (termine offerte 7 ottobre e gara 12 ottobre 2011)**

Con riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di segnalazioni da parte di ns. imprese associate, abbiamo esaminato il bando e il disciplinare di gara riscontrando le seguenti anomalie:

1. **Clausola 5.7:** divieto per l'appaltatore di ricorrere alla stipula di contratti di nolo a caldo o a freddo per l'esecuzione di lavorazioni riguardanti quasi l'intera opera.  
L'imposizione di tale prescrizione non sembra trovi fonte giuridica nella disciplina della materia dei contratti pubblici, né tantomeno può farsi rientrare nella discrezionalità amministrativa dell'ente appaltante autore del bando di gara. Il suddetto divieto, pertanto, appare eccessivamente vessatorio e iniquo per gli operatori economici, avendo un effetto "dissuasivo" ai fini della partecipazione alla gara d'appalto e limitativo per l'aggiudicatario ai fini dell'ottimizzazione e organizzazione del cantiere.
2. **Disciplinare pag. 9-10:** per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è indicato, tra gli altri, il parametro della "cantierizzazione e team di esecuzione (punti 30)". La relativa relazione che l'impresa partecipante dovrà allegare all'offerta, si legge nel disciplinare - dovrà contenere "l'indicazione dei mezzi disponibili alla scadenza dell'offerta e l'indicazione della struttura di direzione del cantiere e del personale impiegato con particolare attenzione al grado di istruzione e alle specializzazioni professionali dello stesso e altri elementi.  
Elementi afferenti alla mera soggettività del partecipante alla gara, come quello di cui sopra, e non direttamente refluenti sulla qualità e il merito tecnico della proposta riguardante la "modalità di esecuzione di lavori", non possono rilevare ai fini della valutazione qualitativa ed economica dell'offerta. Al riguardo la Corte di Giustizia CE ha in varie pronunce statuito il divieto di commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri oggettivi di valutazione dell'offerta (Sent. C.G.C.E. del 24.1.2008 e del 19.6.2003); nello stesso senso alcuni arresti giurisprudenziali amministrativi nazionali (Cons. Stato n. 3740/2010; TAR Sardegna n. 1887/2010 e TAR Liguria n. 570/2007).

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la **procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di lavori pubblici**, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore  
*Giovanni Fragola*